

**Legge regionale 8 maggio 1980, n. 55 (BUR n. 31/1980)
(Novellazione)**

**RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE
1979, N. 28, "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL
POTENZIAMENTO RICETTIVO E TURISTICO E PER LA
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL TURISMO SOCIALE"**

Art. 1

Il limite d'impegno di L. 1.000 milioni per anni 10 di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28, è elevato, a partire dall'esercizio 1980, a Lire 2.000 milioni.

Art. 2

Alla copertura della maggior spesa prevista dal precedente art. 1 si provvede mediante riduzione per L. 1.000 milioni del Cap. 196219760 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Sostegno attività turistiche") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 1.000.000.000	---
Fondo finale di cassa	---	L. 1.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 033003257 - "Contributi annuali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico"	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
---	------------------	------------------